



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 140 DEL 16/09/2026

**OGGETTO: SOSPENSIONE ORDINANZA N° 24 DEL 07/04/2021 E
REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO ABITATO
DI MARINA DI CAMPO, PER I VARCHI DI VIA LUNGOMARE F. MIBELLI INGRESSO E
USCITA E VIA VAPELO DAL 19 SETTEMBRE 2026 E PER IL VARCO DI VIA PIETRI
DAL 28 SETTEMBRE 2026, FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la volontà dell'Amministrazione del Comune di Campo nell'Elba di regolamentare la circolazione veicolare, in alcune strade del centro abitato di Marina di Campo;

VISTA l'ordinanza n. 24 del 07/04/2021 con cui veniva regolamentata la circolazione ed estesa a tutto l'anno la rilevazione elettronica degli accessi alla ZTL.;

RILEVATO che con il termine della stagione turistica si è evidenziato un netto calo di veicoli che transitano nelle ore serali e notturne nel suddetto tratto di Ztl, della Frazione Marina di Campo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende sospendere la ZTL e la rilevazione elettronica degli accessi per i varchi ZTL di Via Lungomare F. Mibelli e Via Vapelo dal 19 settembre 2026 e per il varco ZTL di Via Pietri dal 28 settembre 2026, confermando le altre aree ZTL, come disciplinato nell'ordinanza n°24 del 07.04.2021, al fine di creare minor disagio ai veicoli in transito per il porto e centro storico.

RITENUTO che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico e viabilistico, si renda necessario disciplinare la circolazione dei veicoli a motore, nel centro di Marina di Campo;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, in particolare gli artt. 30, 31, 32, 37, 38;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 12 del 31/07/2026, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

ORDINA

SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA N° 24 DEL 07/04/2021 E REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO ABITATO DI MARINA DI CAMPO, CON SOSPENSIONE DELLA RILEVAZIONE ELETTRONICA DEI VARCHI:

- **DI VIA LUNGOMARE F. MIBELLI IN INGRESSO E USCITA DALLE ORE 06:00 DEL 19 SETTEMBRE 2026 FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA;**
- **DI VIA VAPELO DALLE ORE 06:00 DEL 19 SETTEMBRE 2026 FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA;**
- **DI VIA PIETRI DALLE ORE 00:00 DEL 28 SETTEMBRE 2026 FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA;**

CONFERMANDO IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI E DELLA RILEVAZIONE ELETTRONICA DEL VARCO DI VIA TRAV. FATTORI COME MEGLIO DISCIPLINATO NELL'ORDINANZA N°24 DEL 07.04.2021.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.

Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, del nuovo Codice della strada.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e dell'installazione apposita segnaletica stradale.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

